



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA DEDUZIONE DELL'OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO IMPUGNATO NON PUÒ FAR RITENERE ACQUISITO AL THEMA DECIDENDUM L'ESAME DI QUALUNQUE VIZIO DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO

Sentenza del giorno 14 gennaio 2026 n. 339 del 2026 (dep. 16/01/2026) - Corte
di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. XII

Composizione

Porracciolo Antonino Liberto (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Conte Mario (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Contenzioso tributario – Thema decidendum - Eccezione di invalidità della
notifica - Riferimento a qualsiasi vizio di invalidità del procedimento
notificatorio - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Massima

Per la struttura impugnatoria del processo tributario, la
contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata
solo attraverso specifici motivi di impugnazione e, poiché le forme
di invalidità dell'atto tributario e del procedimento notificatorio si
riferiscono innanzitutto all'annullabilità, la deduzione dell'omessa
notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema
decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento
notificatorio. (In applicazione del principio la Corte ha affermato
che l'onere di allegazione dei fatti a fondamento della denunciata
illegittimità ricade esclusivamente sulla parte ricorrente).

Rif. normativi

Art. 18, Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546

Art. 24, Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546

Conformità

Cass., sez. V, sentenza 26 agosto 2024, n. 23070



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2026